



Università Vita-Salute San Raffaele

DECRETO RETTORALE N. 1738

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
- Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- Visto il D.M. 4 ottobre 2000;
- Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
- Visto il decreto legislativo 06 aprile 2006, n. 164;
- Viste le delibere degli organi accademici e degli organi di governo;
- Viste le ministeriali prot. 3632 del 9 ottobre 2006 e prot. 2142 del 06 giugno 2007 che comunicano la sospensione dell'attività di pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca invitando gli atenei a disporre la pubblicazione dei regolamenti di ateneo nei siti informatici degli atenei stessi;
- Vista la ministeriale prot. 569 del 9 febbraio 2007 avente per oggetto passaggi di settore scientifico-disciplinare. Onere acquisizione parere CUN;
- Vista la nota ministeriale n. 2113 del 4 giugno 2007.

DECRETA

E' emanato il Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per i trasferimenti e il cambiamento di settore scientifico-disciplinare dei professori universitari e dei ricercatori allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Milano, 21 giugno 2007

IL RETTORE
sac. prof. Luigi M. Verzé

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER I TRASFERIMENTI E IL CAMBIAMENTO DI SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E DEI RICERCATORI

PREMESSA

Tenuto conto delle norme statutarie il presente Regolamento disciplina i trasferimenti e il cambiamento di settore scientifico-disciplinare dei professori universitari e dei ricercatori da parte dell'Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano.

Ciascun consiglio di Facoltà, ove vi siano esigenze didattico-scientifiche, avendo a disposizione il relativo budget, per lo specifico settore scientifico-disciplinare per il quale è richiesto il posto, previo controllo da parte degli Organi Accademici circa l'utilizzabilità del budget necessario, può decidere di coprire il posto disponibile mediante trasferimento da altre Università secondo le modalità indicate nella parte prima del presente Regolamento.

La parte seconda del presente regolamento disciplina il cambiamento di settore scientifico disciplinare di professori di I, II fascia e ricercatori all'interno della stessa facoltà dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a. per "Ministero" il Ministero dell'università e della ricerca;
- b. per "università" le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;
- c. per "rettore" i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.

<h2>PARTE PRIMA "TRASFERIMENTI"</h2>

Art. 1

(Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità e termine di conclusione del procedimento)

1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici nonché dal Consiglio di Amministrazione o organo da questo delegato, l'Università emette specifici AVVISI di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, distinti per settore scientifico-disciplinare, da coprire mediante trasferimento.
2. Nell'avviso deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire, gli eventuali settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà e la sede.

Con riguardo alle declaratorie dei settori ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, l'avviso può prevedere anche la tipologia dell'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste dal presente regolamento, la Facoltà dovrà esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze.

3. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e affissione alla bacheca della Facoltà interessata e viene diffuso anche per via telematica tramite il sito web dell'ateneo.
4. Le procedure di trasferimento devono concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Detto termine rimane sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale, quando questo è richiesto. Il termine rimane altresì sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del nulla-osta previsto dal successivo articolo 5 comma 1, laddove richiesto.

Art. 2 (Requisiti)

1. Possono partecipare all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, per la copertura mediante trasferimento, rispettivamente i professori ordinari, associati e ricercatori, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso, appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del D. P.R. 11.07.1980, n. 382.
2. I professori di ruolo possono chiedere di essere trasferiti ad un Settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) siano professori ordinari o associati confermati i quali devono possedere la qualificazione scientifica nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso;
 - b) siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso per almeno tre anni accademici.

I ricercatori confermati possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, qualora siano in possesso della competenza scientifica adeguata. A tal fine, i ricercatori

confermati devono essere autori di una produzione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione.

3. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, il trasferimento è subordinato all'acquisizione del parere del CUN, come disposto dalle norme vigenti

Art. 3 **(Presentazione delle domande)**

1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui all'Art. 1 del presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza.
2. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 e superiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'avviso di vacanza. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
3. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
4. Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento dovranno essere allegati:
 - a) curriculum della propria attività scientifica, didattica e professionale;
 - b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
 - c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa, secondo quanto descritto nell'avviso.
5. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati in Italia entro l'1 settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e successivamente quelli previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
6. Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente comma 4); né verranno considerati le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4
(Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione)

1. Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà valuta la personalità scientifica degli aspiranti al trasferimento con riferimento al rilievo scientifico e al rigore metodologico del curriculum complessivo, dei titoli espressamente dichiarati, delle pubblicazioni e dei lavori presentati, accertandone l'adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso.
2. Il Consiglio di Facoltà può, ove lo ritenga opportuno o le circostanze richiedano l'effettuazione di un esame approfondito, costituire una commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui al comma precedente.
I componenti la Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà in numero di tre tra i professori di prima fascia, se il posto a trasferimento è di prima fascia; tra i professori di prima e seconda fascia, se il posto a trasferimento è di seconda fascia; tra i professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori confermati, se il posto a trasferimento è di ricercatore.

Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà per la deliberazione sulla chiamata per trasferimento.

3. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Amministrazione o organo da questo delegato su proposta del Consiglio di Facoltà. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche dei profili professionali dei candidati.
4. In caso di motivazione carente o non adeguata il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà un'integrazione della motivazione.
5. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata all'acquisizione del parere del CUN, come disposto dalle norme vigenti.

Art. 5
(Provvedimento di trasferimento)

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore e decorre di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

L'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla-osta della facoltà di provenienza.
Il provvedimento del Rettore è definitivo.

2. Il decreto rettorale è notificato a tutti i candidati entro 60 giorni dall'emanazione.
Entro lo stesso termine, il Preside comunica a tutte le parti interessate la deliberazione del Consiglio di Facoltà nel caso in cui lo stesso abbia deciso di non procedere ad alcuna chiamata.
3. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

PARTE SECONDA "CAMBIAMENTO DI SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE"
--

Art. 6

1. Indipendentemente dallo svolgimento di una procedura di trasferimento i professori di ruolo possono chiedere il cambiamento di settore scientifico-disciplinare quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) siano professori ordinari o associati confermati i quali devono possedere la qualificazione scientifica nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso;
 - b) siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso per almeno tre anni accademici.

I ricercatori confermati possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, qualora siano in possesso della competenza scientifica adeguata. A tal fine, i ricercatori confermati devono essere autori di una produzione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione.

2. In tal caso, la domanda di cambiamento di settore scientifico-disciplinare, il curriculum e l'elenco delle pubblicazioni, vengono presentate dall'interessato al Preside della Facoltà di appartenenza. La delibera del consiglio di facoltà è approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto e viene trasmessa al Rettore che con proprio decreto dispone il cambiamento di settore scientifico-disciplinare previo parere del C.U.N., motivando l'eventuale difformità.

<p style="text-align: center;">PARTE TERZA "DISPOSIZIONI FINALI"</p>
--

Art. 7

1. Per gli aspetti non presi in considerazione dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.

2. Il presente regolamento deliberato ed emanato in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 06/04/2006 n° 164 secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Università e dalle norme di cui all'art. 6 della Legge 9 maggio 1989 n.168, entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet dell'ateneo e affissione alla bacheca del rettorato dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Decreto Rettorale n. 1738 del 21 giugno 2007
Pubblicato il 13 luglio 2007